

**LEGGE 22 dicembre 1888 , n. 5849**

Sull'ordinamento dell'amministrazione e dell'assistenza sanitaria del Regno. (088U5849)

Vigente al : 18-11-1891

CAPO III.

Della polizia mortuaria.

Art. 59.

La cremazione dei cadaveri deve essere fatta in crematoi approvati dal medico provinciale. I comuni dovranno sempre concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri, o in cappelle o templi appartenenti ad enti morali riconosciuti dallo Stato, o in colombari privati aventi destinazione stabile e in modo da essere assicurate da ogni profanazione.